

Provaglio d'Iseo (BS), 13.01.2021

**Circolare n. 02 / 2021**

**Oggetto: FINANZARIA 2021 (Legge di Bilancio n. 178/2020)**

**INDICE**

[1. CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI E INNOVAZIONI](#)

[2. PROROGA DETRAZIONI FISCALI INTERVENTI EDILIZI E BONUS VERDE](#)

[3. SUPER BONUS 110%, PROROGHE, CONFERME E NOVITA'](#)

[4. INDENNITÀ' STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ' REDDITUALE E OPERATIVA \(ISCRO\) PER LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA](#)

[5. FAMIGLIE E CONSUMATORI](#)

[6. FISCO E IMPRESE](#)

[7. NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO](#)

[8. TRASPORTI E CODICE DELLA STRADA](#)



## 1. Credito di imposta in *INVESTIMENTI* e *INNOVAZIONI*

### BENI STRUMENTALI NUOVI

• A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, è riconosciuto un **credito d'imposta** nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili (**ex super/iper ammortamento**).

Il credito d'imposta **non spetta alle imprese** in stato di liquidazione volontaria, soggette a procedure concorsuali oppure non in regola con il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono agevolabili gli investimenti in beni **materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa**, ad eccezione delle autovetture o dei beni con coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%, quali i fabbricati. I beni agevolati sono suddivisi in tre categorie alle quali corrispondono percentuali di crediti di imposta differenti, come evidenziato nelle tabelle sottostanti.

#### 1- Beni di cui alla *Tabella A, Finanziaria 2017 industria 4.0 (EX IPER AMMORTAMENTO)*

Importo investimento	Credito d'imposta	
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
Fino a € 2.500.000	50%	40%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%
limite massimo costi ammissibili € 20.000.000 per ciascun periodo		

#### 2- Beni di cui alla *Tabella B, Finanziaria 2017*

Relativamente ai **beni immateriali** nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella B della Finanziaria 2017, il nuovo credito d'imposta spetta nella misura del **20%** con un limite massimo di spesa di 1 ml di euro per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022.

#### 3 - Altri beni diversi da *Tabella A e B Finanziaria 2017*

Tra i beni sono ora inclusi anche gli investimenti immateriali oltre a quelli materiali con la seguente aliquota:



Credito d'imposta	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
10% 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6%
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali) per ciascun periodo	

L'agevolazione in esame è riconosciuta **anche ai lavoratori autonomi**.

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il Modello F24:

- **In 3 quote annuali** di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione o dall'interconnessione per beni Tabella A e B;
- In un'**unica quota** annuale per i beni diversi da quelli delle tabelle A e B **ma solo** per imprese con ricavi o compensi inferiore a 5 milioni di euro

Il credito NON È TASSATO ai fini IRES IRAP IRPEF ed è cumulabile con altre agevolazioni nel rispetto del limite del costo sostenuto.

Esclusivamente con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:

- un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;
- la predisposizione di una **perizia asseverata** / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.  
(Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante).

Le fatture / documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020".

Qualora il bene agevolato sia **ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all'estero** (anche appartenenti allo stesso soggetto) **entro il 31.12 del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione / interconnessione, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.



## CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE

È confermata la **proroga fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022** del credito d'imposta introdotto dalla (Finanziaria 2020) per gli investimenti in:

- ricerca e sviluppo;
- transizione ecologica;
- innovazione tecnologica 4.0;
- altre attività innovative.

La **misura del credito** spettante nonché il limite massimo, differenziati a seconda dell'attività, sono stati **ridefiniti** come di seguito evidenziato:

Attività agevolabili	Misura / limite credito d'imposta	
	previgente	nuovo
Attività di ricerca e sviluppo	12% della base di calcolo limite massimo € 3 milioni	20% della base di calcolo limite massimo € 4 milioni
Attività di innovazione tecnologica	6% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	10% della base di calcolo limite massimo € 1,5 milioni	15% della base di calcolo limite massimo € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica	6% della base di calcolo, limite massimo € 1,5 milioni	10% della base di calcolo, limite massimo € 2 milioni

È inoltre previsto l'**obbligo di asseverare** la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

## BONUS FORMAZIONE 4.0

È confermato il credito d'imposta per le **spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie** previste dal Piano nazionale "Impresa 4.0" (c.d. "Bonus Formazione 4.0") **sostenute fino al 31.12.2022**.

### 2. Proroga detrazioni fiscali interventi edilizi e bonus verde

- È prorogata anche per l'anno 2021 la detrazione fiscale nella misura del 65% per le spese documentate relative a **interventi di riqualificazione energetica** degli edifici (c.d. ecobonus). Nella proroga sono compresi:
  - micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  - impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  - schermature solari.
- È prorogata **al 31.12.2021** la **detrazione del 50%** (fino a una spesa massima di 96.000 euro) per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** (art. 16-bis, c. 1 Tuir).



- È prorogato **fino al 31.12.2021** anche il **bonus mobili**, con aumento da 10.000 a 16.000 euro della spesa massima su cui calcolare la detrazione del 50%.
- È prorogato **per il 2021** il **bonus facciate**, consistente nella detrazione del 90% delle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al D.M. 1444/1968.
- È prorogata per il 2021 la detrazione Irpef del 36% (nel limite di spesa di 5.000 euro annui) per la **sistemazione a verde** di aree scoperte di unità immobiliari privati a uso abitativo, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché di coperture a verde e di giardini pensili.

## NUOVE DETRAZIONI IN AMBITO EDILIZIO

• **Bonus Idrico:** Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto fino a esaurimento delle risorse, un bonus idrico **pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario** da utilizzare, **entro il 31.12.2021**, per **interventi** (su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, compresa posa in opera e eventuali opere murarie) **di sostituzione di:**

- **vasi sanitari in ceramica** con nuovi apparecchi a scarico ridotto (scarico uguale o inferiore a 6 litri), ;
- **apparecchi di rubinetteria sanitaria per bagno e cucina** (portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto), soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua (con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto).

Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore Isee.

Siamo in attesa del decreto attuativo (che deve essere emanato entro 60 giorni) per definirne l'ambito e le condizioni di spettanza.

• **Sistemi Di Filtraggio Acqua Potabile** Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali **dal 1.01.2021 al 31.12.2022**, spetta un credito d'imposta nella **misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290**, per il **miglioramento qualitativo delle acque** destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a **1.000 euro per ciascuna unità immobiliare**.

### 3. Super bonus 110%: proroga, conferme e novità

- È esteso fino al 30.06.2022 l'arco temporale per le spese da sostenere oggetto di detrazione in relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici da 110% (superbonus) da ripartire in:
  - **5 quote annuali** di pari importo per le spese sostenute **fino al 31.12.2021**;
  - **4 quote annuali** di pari importo per la parte di spesa sostenuta **nel 2022**.



La detrazione spetta anche per le spese sostenute **entro il 31.12.2022**, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

**Novità:**

- Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, **anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà** da più persone fisiche.
- Gli **interventi per la coibentazione del tetto** rientrano nella disciplina agevolativa (interventi trainanti), **senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto** eventualmente esistente.
- Ai fini del superbonus, un'unità immobiliare può ritenersi **“funzionalmente indipendente”** qualora sia dotata di **almeno 3 delle seguenti installazioni** o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
- Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici **privi di attestato di prestazione energetica (Ape)** perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
- Rientrano nell'agevolazione (interventi trainati) anche gli interventi finalizzati **all'eliminazione delle barriere architettoniche**, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione **per le persone portatrici di handicap** in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di **persone di età superiore a 65 anni**.
- La detrazione prevista per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici è estesa anche agli **impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici**.
- **L'obbligo di sottoscrizione della polizza** si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni relative al superbonus abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, purché questa:
  - a) **non preveda esclusioni** relative ad attività di asseverazione;
  - b) preveda un **massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione del 110%** e garantisca **un'ultrattività pari ad almeno 5 anni**.In alternativa, il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività asseverazione del 110%
- Per gli interventi agevolati al 110%, **nel cartello esposto presso il cantiere**, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura:

*“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.*

#### 4. *Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS*

In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, è introdotta l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (**ISCRO**), erogata dall'Inps.

L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla **Gestione separata** che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo che:

a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;

c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;

d) avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

La domanda è presentata dal lavoratore all'Inps in via telematica entro il 31.10 di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

L'indennità, pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle Entrate, spetta a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è **erogata per 6 mensilità**.

L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. La cessazione della partita Iva nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale



## 5. • Famiglie e consumatori

- **Assegno unico per i figli:** Stanziati i fondi per ridisegnare le misure di sostegno per le famiglie in favore di un assegno unico e universale, modulato in base all'Isee, per ciascun figlio under 21 a partire da luglio 2021.
- **Congedo di paternità:** Aumenta a 10 giorni per i figli nati o adottati nel 2021.
- **Madri sole con figli disabili:** È concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
- **Bonus bebè:** Rifiinanziato l'assegno di natalità, il sussidio mensile da 80 a 160 euro, calcolato in base all'Isee.
- **Bonus nido:** Il bonus asilo nido viene rinnovato nel 2021 e rimodulato in base all'Isee.
- **Premio alla nascita:** L'incentivo una tantum da 800 euro per le future mamme corrisposto dal settimo mese di gravidanza sarà garantito fino all'arrivo dell'assegno unico per i figli, annunciato a partire da luglio 2021.
- **Bonus vacanze:** Rinnovato fino al 30.06.2021 l'utilizzo del bonus richiesto entro il 31.12.2020.
- **Kit digitalizzazione e bonus abbonamenti a quotidiani:** Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale è concesso alle famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità. Inoltre è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
- **Card Cultura diciottenni:** possono fruire della Card utilizzabile per l'acquisto di specifici prodotti culturali anche i soggetti che compiono 18 anni nel 2021. La Card può essere utilizzata anche per l'acquisto di abbonamenti a periodici.
- **Lotteria degli scontrini:** Dal 1.03.2021 i consumatori che effettuano acquisti di beni e di servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno partecipare alla cosiddetta Lotteria degli scontrini. L'agevolazione verrà limitata agli acquisti effettuati con mezzi tracciabili.
- **Studenti fuori sede:** Istituito un contributo per le spese di locazione degli universitari fuori sede, con Isee fino a 20.000 euro, che non fruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio e che sono residenti in un comune diverso.
- **Voucher occhiali da vista:** In favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore ISEE non superiore a 10.000 euro annui, è prevista l'erogazione di un voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.



• **Rivalutazione** per le persone fisiche non in esercizio di impresa, **del valore d'acquisto di terreni edificabili** e con destinazione **agricola** e alle **partecipazioni non quotate** possedute al 1.01.2021, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva pari all'11%. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2021. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.06.2021.

• **Spese veterinarie:** L'importo massimo detraibile dall'Irpef, nella misura del 19% viene aumentato da 500 a 550 euro annui.

• **Contributo al proprietario per riduzione canoni locazione prima casa:** Per l'anno 2021 al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa previsto, un **contributo a fondo perduto fino al 50%** della riduzione del canone, entro il limite **massimo annuo di 1.200** euro per ciascun locatore. Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

• **Regime fiscale delle locazioni brevi:** Con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve **di non più di 4 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta.

Negli altri casi l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è istituita **una banca di dati delle strutture ricettive** (che sostituisce la precedente), nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, **identificati mediante un codice** da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

## 6. • Fisco e imprese

• **Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti:** Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dal COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai **lavoratori autonomi e dai professionisti** destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, **che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.**

Con decreto saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero.

• **Operazioni effettuate con l'estero:** Con riferimento alle operazioni effettuate con l'estero a partire dal **01.01.2022** i dati relativi alle fatture sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.

Con riferimento alle medesime operazioni:

a) **VENDITE** : la trasmissione telematica è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;



b) **ACQUISTI**: la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.

Per le operazioni effettuate a partire dal 1.01.2022 si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero.

- **Nuovi codici per la fattura elettronica**: Aggiornate le specifiche tecniche utilizzabili per le fatture elettroniche: modifica del tracciato XML, nuovi codici natura e tipo documento. Il campo "Natura Operazione" si arricchisce di dettagli per consentire all'Agenzia delle entrate di predisporre una bozza di dichiarazione Iva precompilata.

- **Divieto di emissione di fatture elettroniche mediante SDI**: è prorogato al 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante SdI per i soggetti che trasmettono i dati al **Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tale divieto si ritiene esteso anche ai soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, anche se non sono tenuti all'invio dei dati al sistema STS.

- **Sanzioni per mancata/errata memorizzazione elettronica dei corrispettivi**: In caso di violazioni che consistono nella mancata/incompleta o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso con un minimo di 500 euro. La sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei dati (registratori telematici). La sanzione amministrativa va da euro 250 ad euro 2.000.

- **Sabatini ter**: Il contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati concessi alle micro, piccole e medie imprese per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature è erogato in un'unica soluzione, anziché in più quote per finanziamenti di importo superiore a 200.000 euro. L'erogazione in unica soluzione è già contemplata per il finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

- **I finanziamenti "COVID"** fino a 25.000 euro garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, poi incrementati a 30.000, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, possono avere una **durata fino a 15 anni**. Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data del 01.01.2021 può chiedere il prolungamento della durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Sono prorogate al 30.06.2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. Per le imprese già ammesse alle misure di sostegno alla data del 01.01.2021, **la proroga della moratoria opera automaticamente** senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31.01.2021.



- **Aliquota ridotta al 10%:** Si applica l'aliquota Iva ridotta al 10% anche sulle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.
- **Aliquota iva al 5%:** Dal 01.01.2021, per le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi relative ai **beni anti-Covid**, quali apparecchiature mediche (ventilatori polmonari, ecotomografi ed elettrocardiografi, mascherine, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, detergenti disinfettanti per mani, attrezzature per ospedali da campo), è dovuta l'Iva con l'**aliquota del 5%** (fino al 31/12/2020 vigeva il regime di esenzione).
- **Disposizioni temporanee per riduzione capitale sociale per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020:** Non si applicano gli obblighi di cui agli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4-6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o per ditta del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies C.C. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3, stabilito dagli artt. 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4C.C., è **posticipato al 5° esercizio successivo**.
  - Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter C.C. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, **in alternativa** all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, **può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio del 5° esercizio successivo**.
  - Fino alla data di tale assemblea **non opera la causa di scioglimento** della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4) e 2545-duodecies C.C. Le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 devono essere distintamente indicate nella **nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.
- **Rafforzamento patrimoniale imprese di medie dimensioni:** Il credito d'imposta riconosciuto alle società di medie dimensioni, con riferimento al rafforzamento patrimoniale previsto dall'art. 26, c. 8 D.L. 34/2020, è prorogato sugli aumenti di capitale a pagamento e integralmente versati entro il 30.06.2021. La percentuale di agevolazione è riconosciuta nel limite aumentato dal 30% al 50% dell'aumento di capitale deliberato ed eseguiti nel 1° semestre del 2021.
- **Operazioni straordinarie.** Imposte anticipate su perdite fiscali e eccedenze di Ace si trasformano in crediti di imposta con il pagamento di una commissione del 25%. Per incentivare fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021.
- **Riallineamento** dei valori dei beni d'impresa: La possibilità di riallineare il valore fiscale a quello civilistico pagando un'imposta sostitutiva si applica anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.
- **Credito di imposta per donazioni per formazione manageriale:** Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private, è concesso

un credito d'imposta fino al 100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all'80% per le grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000 euro.

- **Credito imposta pubblicità:** per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta di cui all'art. 57bis D.L. 50/2017 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici.
- **Il credito d'imposta per i canoni di locazione** degli immobili a uso non abitativo (art. 28 D.L. 34/2020) è esteso alle **agenzie di viaggio** e ai tour operator. Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al **30.04.2021**.
- **Credito d'imposta per cuochi:** In favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale è previsto un credito d'imposta per le spese sostenute tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021.
- **Esenzione Cosap e Tosap:** Esonerati dal pagamento, per il periodo dal 1.01.2021 al 31.03.2021, i ristoratori e gli ambulanti. Slitta al 31.03.2021 il termine per la presentazione delle domande di nuove concessioni o di ampliamento per l'occupazione di suolo pubblico.
- **Sconto Imu:** Prevista l'esenzione della prima rata Imu 2021 per gli immobili in cui si svolgono attività connesse a turismo, ricettività alberghiera e spettacoli, purché i proprietari siano anche gestori dell'attività.
- **Contributi Covid Detassati:** Detassati ai fini dell'imposizione diretta e dell'Irap, gli aiuti Covid-19 disposti a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale, a prescindere dal soggetto che li ha erogati e indipendentemente dalla modalità di fruizione e contabilizzazione.
- **Versamenti per soggetti in crisi:** Versamenti di dicembre sospesi (per contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all'Iva), da effettuare entro il 16.03.2021 o a rate a partire dalla medesima data per i soggetti con fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e con un calo di almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
- **Sospensione versamenti:** Versamenti di dicembre sospesi (per contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all'Iva), da effettuare entro il 16.03.2021 o a rate a partire dalla medesima data, per:
  - le attività sospese a seguito del Dpcm 3.11.2020;
  - oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse;
  - di ristorazione in zone arancioni o rosse;
  - di tour operator, agenzie di viaggio e alberghi in zone rosse.
- **Definizioni agevolate:** Prorogato al 01.03.2021 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari.
- **Falsi esportatori abituali:** Introdotta un meccanismo automatico di blocco da parte dello Sdi delle fatture elettroniche con il titolo di non imponibilità.



- **Versamenti trimestrali:** I contribuenti “minori” che esercitano l’opzione per il versamento trimestrale possono annotare le fatture nel registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
- **Cartelle esattoriali:** Non è prevista un’ulteriore proroga per la sospensione delle cartelle.
- **Bollo e-fatture:** Al pagamento dell’imposta di bollo è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione o la prestazione, anche nel caso in cui la fattura sia emessa da un terzo per suo conto.
- **Piattaforma telematica dedicata alla compensazione** di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche, e risultanti da fatture elettroniche: La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, produce i medesimi effetti dell’estinzione dell’obbligazione, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

#### *7. Novità in tema di lavoro*

- **Esonero contributivo assunzioni Under 36:** Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del **100%**, **per un periodo massimo di 36 mesi**, nel limite massimo di importo pari a **6.000 euro annui**, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il **36° anno di età**.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Le disposizioni non si applicano alle prosecuzioni di contratto post apprendistato e alle assunzioni di ex studenti che abbiano svolto alternanza scuola lavoro o apprendistato di 1° o 3° livello presso il medesimo datore di lavoro.

- **Esonero contributivo assunzione donne:** Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate **nel biennio 2021-2022**, l’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del **100%** nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

- Il beneficio è riconosciuto per:

- 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato (in tale ultimo caso i 18 mesi decorrono dalla data di assunzione a tempo determinato);

- 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.

L’efficacia delle disposizioni di esonero sopra previste è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.



• **Proroga senza causa contratti a termine:** Fino al 31.03.2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o **prorogare** per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche **in assenza delle condizioni di causali** previste dall'art. 19, c. 1 D.Lgs. 81/2015.

• **Ammortizzatori sociali:** I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di **concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale**, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga per una **durata massima di 12 settimane comprese nel periodo tra il 01.01.2021 e il 31.03.2021** per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. I benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.03.2020 e in ogni caso in forza alla data del 01.01.2021.

• **Divieto Licenziamento:** Fino al 31.03.2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo. Fino alla medesima data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa.

#### *8. Trasporti e codice della strada*

• **Contributi per acquisto di veicoli:** ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31.12.2021, anche in locazione finanziaria, **veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica**, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, che abbiano un prezzo inferiore a euro 30.000 al netto dell'Iva, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del **40%** delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente.

Alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1.01.2021 al 31.12.2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica classe M1 di valore non superiore a 50.000,00 euro iva esclusa, sono riconosciuti contributi **fino a 2.000** euro sia per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione e sia senza rottamazione ma con il rispetto di una serie di condizioni.

Incentivi auto e furgoni: Previsto un aumento di 2.000 euro del bonus auto elettriche o ibride. Fino al 30.06.2021 incentivi previsti anche per la fascia 61-135 g/km di CO<sub>2</sub>. Previsto anche un bonus da 800 a 8.000 euro per autocarri e autoveicoli speciali M1.

• **Auto aziendali:** Aumenta del 10% la quota conteggiata come fringe benefit nello stipendio di chi ha in uso una nuova auto aziendale che emette più di 160 g/km di CO<sub>2</sub>.

Per qualsiasi chiarimento siete invitati a contattare il Vostro professionista di riferimento.

Cordiali saluti

#### **LO STAFF TAX CARE**

